

Le regole del procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la legge 30 dicembre 2010, n. 240

di Marco Capece

Sommario

1. Procedimento disciplinare e pubblico impiego non privatizzato. Quadro normativo; 2. Le regole del procedimento disciplinare; 3. Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale; 4. La sospensione cautelare non disciplinare.

1. Procedimento disciplinare e pubblico impiego non privatizzato. Quadro normativo

La tematica della responsabilità disciplinare assume caratteristiche peculiari con riferimento ad alcune categorie di personale pubblico.

L'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha recepito il testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, elenca alcune categorie di personale pubblico che sono sottratte alla contrattualizzazione e che rimangono regolate dalla disciplina di diritto pubblico.

Si tratta in particolare dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera diplomatica, dei professori e dei ricercatori universitari, dei dipendenti della Banca d'Italia, della Consob, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Nell'ambito della materia disciplinare, l'esclusione di tali categorie dalla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, attraverso cui il legislatore ha attribuito natura privatistica a tutti gli atti dell'amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, comporta una serie di conseguenze.

Con particolare riferimento alle fonti¹, la materia è regolata, in via generale, dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) e dalle altre fonti unilaterali (legislative o regolamentari) che si riferiscono alle singole ca-

¹ Per i rapporti di pubblico impiego contrattualizzati (art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), i procedimenti disciplinari sono regolati dall'art. 55 del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155, dall'art. 2016 c.c., dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle norme dei rispettivi contratti collettivi. Tuttavia, la riforma introdotta dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. riforma Brunetta), nel determinare una decontrattualizzazione del rapporto di lavoro e il depotenziamento del contratto collettivo, ha inciso sul sistema disciplinare pubblico sancendo i seguenti principi: obbligatorietà dell'azione disciplinare, affissione telematica del codice disciplinare, superamento della pregiudiziale penale, corretta individuazione dei termini perentori del procedimento, inutilità dei collegi arbitrali di disciplina. Sul punto si cfr. V. TENORE, *Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta*, 2012, Milano, 4 e ss.; A. BELLAVISTA – A. GARILLI, *Riregolazione legale e decontrattualizzazione: la neoibridazione normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, in *Lav. nelle P.A.*, 2010, 1, 1 ss.. Per una compiuta analisi delle novità in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato dopo la riforma Brunetta, cfr. L. MARTUCCI, *La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego*, Milano, 2010; L. DI PAOLA, *Il potere disciplinare nel lavoro privato e nel pubblico impiego privatizzato*, Milano, 2010; V. TENORE, L. PALAMARA, M. MARZOCCHI BURATTI, *Le cinque responsabilità del pubblico dipendente*, Milano, 2009.

tegorie di dipendenti².

Il testo unico, che costituisce per le categorie in regime di diritto pubblico la principale fonte normativa in tema di procedimenti disciplinari, garantisce una posizione di supremazia e di autorità all'Amministrazione.

Il regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro comporta che il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare si configuri come atto di natura autoritativa³, con la conseguente obbligatorietà di una motivazione dettagliata che espliciti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Ai procedimenti disciplinari relativi alle categorie di lavoratori in regime di diritto pubblico sono applicabili le norme del testo unico che integrano la garanzie procedurali quali l'osservanza del principio del contraddittorio⁴, l'audizione dell'interessato e la contestazione dell'addebito.

Sono inoltre applicabili al procedimento disciplinare le disposizioni contenute nella l. 241/1990, relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) e al diritto di accesso (artt. 10 e 11).

² Sull'impianto normativo delineato dal testo unico si inseriscono disposizioni di carattere speciale dettate da norme *ad hoc* per singole categorie di dipendenti e disposizioni regolamentari dettate unilateralmente dalla Pubblica amministrazione per regolamentare nel dettaglio la materia.

³ Sul punto G. TRIPI, *I procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari*, in *Lav. nelle P.A.*, 2004, f. 5, 967. Sul rapporto tra pubblico impiego e procedimento amministrativo nell'ambito della ricostruzione pubblicistica della materia si cfr. L. VIOLA, *Privatizzazione del pubblico impiego e procedimento amministrativo*, in *Foro Amm.*, 1996, 10, 3137; G. D'ALESSIO, *La razionalizzazione dell'azione amministrativa*, in a cura di F. CARINCI (a cura di), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, Milano, I, 1995, 302.

⁴ Da tale principio deriva la possibilità per l'incolpato di potersi difendere prima che l'organo titolare della potestà sanzionatoria adotti misure afflittive. Invero la legge 7 agosto 1990, n. 241 applicabile ai procedimenti disciplinari di natura amministrativa, codifica tale principio per tutti i procedimenti curati dalla p.a..

Una ulteriore conseguenza connessa al regime pubblicistico del rapporto di lavoro riguarda la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e art. 133 comma 1 lett. *i*), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e la proponibilità dell'impugnazione degli atti relativi al procedimento disciplinare secondo i parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi (violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere)⁵.

2. Le regole del procedimento disciplinare

Fino al 2006 il quadro normativo in tema di procedimento disciplinare dei docenti universitari⁶

⁵ In merito all'impugnazione dei provvedimenti disciplinari va ricordato che la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex multis*, : Cons. St., Sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4841, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 216; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 22 giugno 2007 n. 1091, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 marzo 2011 n. 1982, in www.giustizia-amministrativa.it) afferma che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere. E ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia inficiato da palese irrazionalità. In altri termini (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2377, in www.giustizia-amministrativa.it) il giudice amministrativo non può apprezzare nuovamente fatti che sono stati ritenuti in sede disciplinare meritevoli di affermazione di responsabilità, appartenendo all'ambito discrezionale la valutazione che di tali fatti ha reso l'autorità amministrativa ed il relativo giudizio di gravità delle condotte ritenute rilevanti ai fini disciplinari.

⁶ Nell'ambito di tale categoria vanno ricompresi professori e ricercatori universitari in virtù dello specifico riferimento contenuto nell'art. 10, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha, da ultimo, regolamentato il regime disciplinare dei docenti universitari.

era costituito dall'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (recante "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari") e dalle disposizioni di cui agli artt. 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592) e 85, 91, 96, 97 e 98 del d.P.R. n. 3/1957, in quanto compatibili con le norme del citato testo unico⁷, cui il predetto art. 12 faceva espresso rinvio.

Tale regolamentazione⁸ risulta in parte ancora in

Con riferimento ai docenti dei ruoli "ad esaurimento" di cui agli artt. 3 e 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (professori incaricati stabilizzati e assistenti universitari) e agli astronomi e ricercatori astronomi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (il cui stato giuridico, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 è regolato dalle norme relative ai professori e ricercatori universitari), l'applicabilità della normativa continua ad essere risolta dai rinvii allo statuto dei docenti presenti nella normativa speciale (art. 31 legge 18 marzo 1958, n. 349).

Quanto ai professori a contratto, disciplinati dapprima dall'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed ora dall'art. 23 della l. 240/2010, la dottrina ha escluso l'applicabilità del regime disciplinare dei docenti universitari di ruolo proprio per la natura non di ruolo del rapporto di lavoro (G. TRIPI, *I procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari*, cit. § 2).

⁷ La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1128/1988, in *Foro it.*, 1989, I, 2710, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., del secondo comma dell'art. 12 legge 18 marzo 1958, n. 311 "nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che stabilisce l'estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".

Inoltre, sempre nell'ottica dell'estensione ai professori universitari delle norme del Testo Unico n. 3/1957, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha avuto modo di stabilire che per i profili relativi alle garanzie procedurali che devono informare tutti i procedimenti disciplinari, quali l'osservanza del principio del contraddittorio, l'audizione dell'interessato, la contestazione dell'addebito, le norme del Testo Unico devono costituire un sicuro punto di riferimento. Si cfr. Commissione speciale P.I., parere n. 795 del 7 luglio 1982, in *CS*, 1984, I, 1619.

⁸ Sulla ricostruzione del regime disciplinare previgente dei docenti universitari, si cfr. G. PASINI, *Procedimenti disciplinari a carico di professori universitari in Cons. Stato*, 1982, II, 411 e ss.

vigore, sia pure con le modifiche introdotte dapprima dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18⁹ e da ultimo dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240¹⁰.

Il primo provvedimento aveva introdotto una serie di novità in materia disciplinare, attribuendo ad un collegio di disciplina composto da cinque membri del Consiglio universitario nazionale, il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari¹¹.

Con l'entrata in vigore della l. 18/2006 non era stato abrogato il previgente regime disciplinare regolato dall'art. 12 della l. 311/1958, ma la mancata regolamentazione espressa dei rapporti tra le due fonti normative aveva determinato la necessità di coordinare di volta in volta le diverse disposizioni¹².

L'art. 10 della l. 240/2010¹³, nell'apportare nuove modifiche al regime disciplinare dei docenti universitari, ha invece abrogato l'art. 3 della l. 18/2006 ed ha previsto l'istituzione, presso ogni università e secondo modalità definite dallo statuto, di un collegio di disciplina, composto esclu-

⁹ Recante "Riordino del Consiglio universitario nazionale".

¹⁰ Recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

¹¹ L'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina spettava al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che potesse dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti.

Il rettore competente irrogava la sanzione, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere. Il procedimento disciplinare si estingueva in caso di mancata pronuncia del collegio di disciplina entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore.

¹² Sul punto L. VIOLA, *Il regime disciplinare dei professori e ricercatori universitari*, in F. CARINCI, V. TENORE, A. DAPAS e L. VIOLA, *I professori universitari*, Milano 2010, 167.

¹³ Si tratta della legge di riforma del sistema universitario (riforma Gelmini) che reca norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento.

sivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal citato art. 10 della l. 240/2010 continuano dunque ad esplicare effetto i rinvii normativi previsti dall'art. 12 della l. 311/1958.

Accanto alla normativa specifica, trovano applicazione al procedimento disciplinare dei docenti universitari le disposizioni previste dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19¹⁴, e dalla legge 27 marzo 2001, n. 97¹⁵.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai docenti universitari, in virtù del rinvio operato dall'art. 10 comma 2 della l. 240/2010, sono quelli previsti dall'art. 87 del r.d. n. 1592/1933¹⁶.

In particolare, le sanzioni elencate in detta norma secondo il principio di gradualità¹⁷ sono: 1) la censura, per i casi di mancanza ai doveri d'ufficio o di condotta irregolare che non costituisca grave insubordinazione, 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno¹⁸, applicabile, secondo i casi e le circostanze, alla grave insubordinazione, all'abituale mancanza ai

doveri d'ufficio, all'abituale irregolarità della condotta, e agli atti in genere che ledano la dignità o l'onore del professore (art. 89, comma 1, r.d. n. 1592/1933) e 3) le sanzioni espulsive della revocazione e della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, che risultano applicabili ai comportamenti elencati con riferimento alla sanzione della sospensione quando siano connotati da maggiore gravità.

La destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni, prevista dall'art. 87, r.d. n. 1592/1933, non può però trovare applicazione in seguito all'abrogazione, prevista dall'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, di tutte le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto dei pubblici dipendenti al conseguimento della pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle sanzioni disciplinari della revocazione e della destituzione vige il divieto di automatismi espulsivi affermato dalla Corte costituzionale¹⁹ e dalle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, l. 19/1990 e 5, comma 4, l. 97/2001.

Tali sanzioni espulsive devono, quindi, essere applicate all'esito del giudizio disciplinare e sulla base del fondamentale principio di proporzionalità sanzionatoria²⁰.

È stato rilevato come il sistema disciplinare della docenza universitaria sia caratterizzato, con riferimento alla determinazione delle fattispecie disciplinari, da una particolare elasticità in quanto sono previste solo alcune clausole generali come la grave insubordinazione, l'abituale mancanza ai doveri di ufficio, l'abituale irregolarità di condotta o la stessa definizione di atti che comunque

¹⁴ Recante "Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti".

¹⁵ Recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

¹⁶ Il rinvio operato dall'art. 10 della l. 240/2010 all'art. 87 del R.D. 1592/1933, che individua le sanzioni applicabili, deve ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni contenute negli artt. 88 e 89, in quanto queste ultime integrano quanto previsto dall'art. 87.

¹⁷ Secondo tale principio il sistema sanzionatorio disciplinare si deve ispirare al progressivo e graduale aumento delle sanzioni comminabili a fronte di comportamenti progressivamente più gravi.

¹⁸ Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89, l'applicazione della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio importa, oltre alla perdita degli emolumenti l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore di istituzione universitaria.

¹⁹ Corte cost., 14 ottobre 1988, n. 971, in *Foro it.*, 1989, I, 22 con nota di P. VIRGA; in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, II, 669 con nota di E. GRAGNOLI e Corte Cost. 27 aprile 1993, n. 197, in *Cons. Stato*, 1994, II, 343 con nota di L. VIOLA.

²⁰ Cfr. *infra*, § 3.

ledano la dignità o l'onore del professore²¹.

Sotto tale profilo si evidenzia una netta differenza rispetto ai codici disciplinari del pubblico impiego privatizzati, invece, da una tassativa predeterminazione delle condotte sanzionabili²².

Venendo all'articolazione del procedimento disciplinare, così come delineato, dall'art. 10 della l. 240/2010, occorre rilevare che la fase iniziale è di competenza del rettore che avvia il procedimento²³.

Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura²⁴, il rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta (art. 10, comma 2, l. 240/2010).

Anche al procedimento disciplinare dei docenti universitari trova applicazione il principio della natura obbligatoria dell'esercizio della relativa azione²⁵, che connota il sistema nell'ambito del lavoro pubblico.

L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del rettore è preceduto da una istruttoria prelimina-

re, che deve essere svolta entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti (art. 10, comma 2, l. 240/2010), ed è volta a verificare la fondatezza degli elementi di fatto connessi all'esercizio del potere disciplinare.

All'esito dell'istruttoria, viene fatta la contestazione degli addebiti all'incolpato e stabilito un termine per la presentazione delle deduzioni²⁶.

Tuttavia non è chiaro se la contestazione degli addebiti prevista dall'art. 89, comma 6, del r.d. n. 1592/1933, debba essere effettuata in sede di istruttoria preliminare o nella fase davanti al collegio di disciplina²⁷.

Il procedimento disciplinare dinanzi collegio²⁸ si svolge "secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio"²⁹ e sono uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia.

Il collegio di disciplina, esprime parere entro trenta giorni sulla proposta avanzata dal rettore "sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni" (art. 10, comma 3, l. 240/2010).

L'attribuzione della competenza in ordine all'adozione della sanzione o all'archiviazione

²¹ L. VIOLA, *Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la riforma Gelmini*, in www.federalismi.it, 3.

²² Sul pubblico impiego privatizzato e sui codici disciplinari si cfr. G. NOVIELLO – V. TENORE, *La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato*, Milano, 2002, 50 e ss.

²³ Anche in precedenza l'abrogato art. 3 legge 16 gennaio 2006, n. 18 attribuiva al rettore la competenza in materia di istruttoria disciplinare e le funzioni di relatore dinanzi al collegio di disciplina.

²⁴ Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della l. 240/2010 si evince che la competenza del rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, prevista dall'art. 88 del R.D. n. 1592/1933, non è stata abrogata, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura.

²⁵ Sull'obbligatorietà dell'azione disciplinare: G. NOVIELLO – V. TENORE, *La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato*, cit., 180.

²⁶ L'art. 89, comma 6, del R.D. 1592/1933, tutt'ora in vigore, in virtù del rinvio previsto dall'art. 12, comma 1, della l. 311/1958, che non risulta abrogato dalla l. 240/2010, stabilisce che "all'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni".

²⁷ Sul punto L. VIOLA, *Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la riforma Gelmini*, cit., 11.

²⁸ Il numero dei componenti del collegio e le modalità di elezione sono stabiliti dagli statuti delle università.

²⁹ Nel sistema delineato dall'art. 10 della l. 240/2010 la garanzia del contraddittorio è prevista con riferimento solo alla fase avanti al collegio mentre l'abrogato art. 3 della l. 18/2006 prevedeva che l'intero procedimento disciplinare si svolgesse nel rispetto del principio del contraddittorio.

del procedimento è devoluta al consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione del parere, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

Il procedimento si estingue ove la decisione in ordine all'infrazione della sanzione o all'archiviazione del procedimento non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

Un'ulteriore ipotesi di sospensione del termine è prevista nel caso in cui il collegio di disciplina ritenga, per motivi istruttori, di dover acquisire ulteriori atti o documenti.

In questi casi il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie che possono essere avanzate dal collegio per non più di due volte e determinano, per ciascuna volta, una sospensione del termine per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Nell'ambito della procedura disciplinare prevista dall'art. 10 della l. 240/2010, che si svolge in sede collegiale avanti al collegio di disciplina, il rettore svolge il ruolo dell'accusa, l'incolpato il ruolo della difesa ed il collegio di disciplina il ruolo di giudicante.

In conclusione, i profili di novità introdotti dall'art. 10 della l. 240/2010 riguardano, da un lato, il "decentramento" presso ogni università del collegio di disciplina, che sotto la vigenza dell'art. 3 della l. 18/2006 era istituito presso il Consiglio universitario nazionale³⁰, e, dall'altro,

l'attribuzione al consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, della potestà di applicare la sanzione disciplinare finale³¹. Va poi rilevato che la l. 240/2010 attribuisce notevoli margini di discrezionalità all'azione disciplinare dei rettori, derivante anche dalla rilevata elasticità del sistema disciplinare dei docenti universitari connessa alla mancanza di una precisa individuazione dei comportamenti sanzionabili a livello disciplinare.

3. Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Sul quadro normativo e giurisprudenziale in tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare³² e di effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ha profondamente inciso la l. 97/2001, con cui sono state introdotte una serie di norme volte a regolare i profili di responsabilità dell'impiegato pubblico, con riferimento sia al giudizio penale conseguente agli illeciti, sia ai profili di tipo disciplinare.

La l. 97/2001, tuttavia, prevede meccanismi di collegamento tra il procedimento penale e quello disciplinare assai meno rigidi di quanto nel passato avevano fatto altre leggi, specificamente il d.P.R. n. 3/1957 e la legge 19 marzo 1990, n. 55,

VIOLA, *Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la riforma Gelmini*, cit., 13.

³¹ Nel sistema previgente tale competenza era attribuita al rettore.

³² Sulla tematica dell'incidenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare si rinvia a S. CORSO, *Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2009*, in Lav. nelle p.a., 2010, f. 1, 159; P. SORDI, *I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nelle amministrazioni pubbliche*, in Lav. nelle p.a., 2010, f. 3-4, 603; L. DI PAOLA, *Considerazioni in materia di tempestività della contestazione nel settore pubblico, con particolare riguardo al caso dell'interferenza tra procedimento disciplinare e procedimento penale* (nota a Cass. Sez. Lav., 2 marzo 2007 n. 4932, RIDL, 2007, II, f. 4, 890); L. CREMONESI, *Processo penale e giudizio disciplinare: gli incroci a rischio per enti e dipendenti. Interferenze, implicazioni e vicoli tra i due procedimenti*, in Dir. e Giust., 2005, f. 29, 112.

³⁰ Il procedimento disciplinare "decentrato" può incidere negativamente sull'esigenza di assicurare uniformità di trattamento, e al contempo può determinare comportamenti collusivi o eccessivamente benevoli in sede locale. Sul punto L.

recepando in tal modo l'orientamento seguito sul tema dalla Corte Costituzionale la quale, nel periodo immediatamente precedente l'emanazione della legge e con pronunce diverse, aveva contribuito in modo decisivo a definire i limiti e l'ambito degli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

Ed infatti i numerosi tentativi posti in essere dal legislatore, volti ad introdurre automatismi per la produzione di effetti diretti del giudicato penale o più semplicemente del procedimento penale sul rapporto di lavoro, erano stati sistematicamente censurati dalla Consulta, la quale aveva più volte dichiarato non conformi alla Costituzione quelle norme che prevedevano decadenze o destituzioni di diritto, senza la mediazione di una autonoma rivalutazione in sede disciplinare dei fatti di valenza penale³³.

Queste considerazioni introducono al primo aspetto che qui interessa valutare, ovvero quello relativo alla eventuale permanenza nel nostro ordinamento di norme che prevedano automatismi sanzionatori – espulsivi di valenza disciplinare, correlati a sentenze penali irrevocabili di condanna.

Sul punto la Consulta ha affermato la sussistenza di un contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione per le ipotesi di automatica cessazione di un rapporto di pubblico impiego senza che sia possibile valutare, adeguando la sanzione al caso specifico, la

gravità del reato commesso, la rilevanza di questo in rapporto con l'attività svolta dal dipendente ed il vantaggio che l'Amministrazione può ricavare dal suo mantenimento in servizio.

In tal modo la Corte ha sancito un principio generale che è stato successivamente seguito ed applicato in tante pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità³⁴ e formalmente recepito nella l. 97/2001 la quale, all'art. 5, comma 4, espressamente prevede che *“salvo quanto disposto dall'articolo 32–quinquies del codice penale, (ovvero condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320)³⁵ nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare”*.

La norma stabilisce dunque un vero e proprio obbligo per la p.a. di riponderazione interna dei riflessi disciplinari delle sentenze penali, in tal modo adeguandosi al generale principio della autonoma valenza dell'illecito disciplinare rispetto a quello penale; dunque non tutti gli aspetti disciplinarmente rilevanti assumono valenza penale e viceversa.

Nei casi di pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di

³³ È stato il caso di norme quali, ad esempio, l'art. 85 del d.P.R. n. 3/1957 o l'art. 15, co. 4–octies, legge 19 marzo 1990, n. 55, che sancivano la destituzione di diritto del pubblico dipendente qualora questi riportasse condanne per determinati tipi di reati, tra cui quello previsto dall'art. 319 c.p. Di tali norme la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui non prevedevano che la p.a. attivasse un procedimento disciplinare valutando l'incidenza dei fatti oggetto della sentenza sul rapporto di lavoro (Corte Cost. 14 ottobre 1988, n. 971, in *Foro it.*, 1989, I, 22 con nota di P. VIRGA, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 197, in *Cons. Stato*, 1994, II, 343 con nota di L. VIOLA).

³⁴ *Ex pluribus*, Cons. St. sez. IV, 2.06.2000, n. 3156 in *Guida al Dir.*, 2000, fasc. 37, 75 con nota di O. FORLENZA; Cons. St. sez. V, 22.02.2000, n. 921 in *Cons. Stato*, 2000, I, 355 (m).

³⁵ Pertanto le ipotesi di cui all'art. 32 quinquies c.p. comportano di per sé l'estinzione del rapporto di impiego nei confronti del pubblico dipendente. Si cfr. T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 13 in *Foro Amm.* T.A.R. 2012, 1, 20 (s.m.).

inizio o proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 c.p.p. (art. 5, comma 4, l. 97/2001, come modificato dall'art. 72, comma 2, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Quanto all'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 653 c.p.p.

Il comma 1 bis³⁶ di detta norma attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Pertanto è stato affermato che "a norma dell'art. 653 c.p.p., l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale e del grado di partecipazione dell'impiegato ai fatti stessi, fa stato nel giudizio disciplinare quando debbano essere accertate le stesse circostanze e le situazioni soggettive"³⁷. Conseguentemente secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale³⁸ i fatti compiutamente accertati in sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'amministrazione possa procedere a nuovi separati accertamenti, dovendo procedere solo all'autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare.

Nel contesto giuridico appena delineato devono ricondursi anche i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ed infatti sul punto, prima della novella apportata agli artt. 445, co. 1 e 653, co. 1 bis c.p.p. dalla l. 97/2001, un consolidato orientamento giurisprudenziale aveva affermato che, ai fini

dell'applicazione della sanzione disciplinare, doveva escludersi che i fatti riconosciuti dall'interessato a seguito di sentenza penale di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potessero assumere automatica rilevanza anche in sede disciplinare quale riconoscimento di responsabilità, essendo gli stessi privi di certezza legale. Pertanto l'amministrazione aveva un obbligo di completamento degli accertamenti effettuati in sede penale e di rivalutazione degli stessi al fine della sicura individuazione di una precisa responsabilità disciplinare del dipendente³⁹.

Su tale approdo giurisprudenziale ha parzialmente inciso la l. 97/2001, che, nel novellare gli artt. 445, co. 1 e 653, co. 1 bis c.p.p., ha formalmente equiparato la sentenza ex art. 444 c.p.p. a quella di condanna ai fini della sua rilevanza nel procedimento disciplinare. Pertanto oggi anche la sentenza di patteggiamento, al pari delle altre sentenze di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ricordando tuttavia ancora una volta come sia doveroso per l'Amministrazione procedere ad una autonoma rivalutazione in sede disciplinare della sentenza penale di condanna, deve essere evidenziato come ciò valga, a maggior ragione, per le pronunce emesse a seguito di accertamento penale ex art. 444 c.p.p., atteso che non è affatto infrequente, anche quando il patteggiamento sia intervenuto a seguito del dibattimento, che la sentenza patteggiata non offra significativi elementi di valutazione ma si traduca in una mera operazione aritmetica sulla pena da comminare. Va tuttavia rilevato che l'applicazione della pena

³⁶ Comma aggiunto ex art. 1, legge 27 marzo 2001, n. 97 dedicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna e all'efficacia della medesima nel giudizio disciplinare.

³⁷ T.A.R. Lazio, sez. II, 01.03. 2011 n. 1912 in *www.giustizia-amministrativa.it*; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.01.2009 n. 413 in *www.giustizia-amministrativa.it*.

³⁸ T.A.R. Lazio, sez. III, 14.06.2011 n.5285 in *www.giustizia-amministrativa.it*; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 24.02.2011 n.1203 in *Foro Amm. - Cons. Stato*, 2011, 436 (m).

³⁹ Tra le tante, Cons. St., sez. V, 6 giugno 2001, n. 3076, in *Foro Amm.*, 2001, 1545 (m); Cons. St., sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2853 in *Foro Amm.*, 2001, 1144 (m); Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 188 in *Cons. Stato*, 1999, I, 227 (m).

su richiesta delle parti non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, sicché non può escludersi che in sede disciplinare l'amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia penale possa essere richiamata soltanto per i fatti non controversi⁴⁰.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

Altro aspetto relativo al rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare attiene al principio della "pregiudiziale penale" sancito dall'art. 117 del t.u. n. 3/1957⁴¹ secondo cui "qualora per il fatto addebitato all'imputato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale, e se già iniziato deve essere sospeso"⁴².

Secondo parte della dottrina, tale principio è da ritenersi applicabile al procedimento disciplinare a carico dei docenti universitari⁴³.

Secondo la tesi di segno opposto⁴⁴, non è condivisibile la prospettata estensione ai docenti universitari di tale principio in quanto essa non troverebbe giustificazione nella previsione normativa dell'art. 12, comma 2, l. 311/1958 che, nel rinviare alle norme del t.u. 3/1957, richiama soltanto quelle che prevedono garanzie procedurali nei confronti dell'incolpato (osservanza del principio del contraddittorio, audizione dell'interessato, contestazione dell'addebito)⁴⁵.

4. La sospensione cautelare non disciplinare

Il provvedimento cautelare della sospensione non disciplinare dal servizio può essere adottato dal rettore⁴⁶ nei confronti dei docenti universitari sia in pendenza di un procedimento disciplinare

⁴⁴ Si cfr. L. VIOLA, *Il regime disciplinare dei professori e dei ricercatori universitari*, cit., 184. Tale tesi si fonda sulla considerazione che sussisterebbe un *favor* del legislatore per la riduzione dell'ambito di operatività del principio della pregiudiziale penale (ad esempio l'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, relativamente al procedimento disciplinare del personale privatizzato, nel modificare le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, ha inserito l'art. 55-ter che stabilisce che il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale).

⁴⁵ La riduzione dell'ambito di operatività della "pregiudiziale penale" consentirebbe un maggiore avvicinamento al procedimento disciplinare del lavoro privato. Sul punto S. MAINARDI, *Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico – Commento all'art. 2106 in Il codice civile. Commentario fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI*, Milano, 2002, 511.

⁴⁶ La competenza del rettore a disporre i provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio non è in dubbio neppure dopo l'abrogazione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 l. 240/2010, della previsione dell'art. 3, comma 4 della l. 18/2006 che attribuiva espressamente al rettore la potestà di sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione. Sul punto L. VIOLA, *Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la riforma Gelmini*, cit., 22. In ogni caso va ricordato che, ai sensi dell'art. 1 legge 25 ottobre 1977, n. 808, tutti gli atti (prima di competenza del ministro) concernenti lo stato giuridico dei docenti universitari, e quindi anche i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, sono stati devoluti alla competenza dei rettori delle università.

⁴⁰ C. Stato, sez. IV, 18-06-2009, n. 3995, in *Foro Amm.-Cons. Stato*, 2009, 1449 (m).

⁴¹ Tale principio è applicabile ai procedimenti disciplinari dei dipendenti in regime di diritto pubblico.

⁴² Tale principio va interpretato nel senso che il dovere dell'amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l'azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente codice di procedura penale) e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono ad essa stessa rilevati e denunciati all'autorità giudiziaria (C. Stato, sez. VI, 28-01-2011, n. 645 in *Foro Amm.-Cons. Stato*, 2011, 260 (m)).

⁴³ Sul punto TRIPI, *I procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari*, 969, ha ritenuto l'art. 117 del t.u. 3/1957 pacificamente applicabile nei confronti dei professori universitari, anche se non espressamente richiamata dall'art. 12 della l. 311/1958.

che in pendenza di un procedimento penale.

Nel primo caso, trova applicazione, per effetto del rinvio previsto dal comma 1 dell'art. 12 della l. 311/1958, l'art. 90 r.d. n. 1592/1933, secondo cui "ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare".

Nel secondo caso, deve invece farsi riferimento agli artt. 91 (sospensione cautelare obbligatoria), 96 (diritto alla *restitutio in integrum* nell'ipotesi in cui sia stata applicata una sanzione inferiore al periodo di sospensione cautelare sofferta o in caso di proscioglimento in sede disciplinare), 97 (revoca della sospensione cautelare e diritto alla *restitutio in integrum* nell'ipotesi di sospensioni cautelari disposte in pendenza di procedimento penale) e 98 (sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale), del t.u. 3/1957, richiamati dall'art. 12, comma 2, della l. 311/1958 e alla normativa specifica in materia applicabile a tutti i pubblici dipendenti⁴⁷.

Devono distinguersi le ipotesi in cui la sospensione dal servizio connessa alla pendenza di un procedimento penale è disposta in base ad un obbligo di legge, c.d. sospensione "automatica", da quelle in cui, pur essendo rimesso all'amministrazione il potere di disporre la misura cautelare, l'applicazione di questa consegue ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione⁴⁸.

⁴⁷ Ci si riferisce a quelle disposizioni che prevedono specifiche ipotesi di sospensione cautelare quale quella di cui all'art. 289 c.p.p. per le ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento del giudice penale di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o da alcune attività ad esso inerenti.

⁴⁸ In tali casi la valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al comportamento posto in essere dal proprio dipendente è necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità, tali da soddisfare la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il prestigio dell'amministrazione che può essere compromesso dalla prosecuzione dell'attività del dipendente

In particolare, l'art. 91 del t.u. 3/1957 definisce due distinti casi di sospensione cautelare in pendenza di giudizio penale.

Nel caso in cui docente universitario sia destinatario di mandato o ordine di cattura l'amministrazione deve disporre immediatamente sospensione dal servizio fino a quando permangono gli effetti del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale⁴⁹, ai sensi dell'art. 91 comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 3/1957, la sospensione cautelare dal servizio di un pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, e quindi indagato e non ancora imputato, può essere legittimamente adottata non solo quando lo stesso sia stato rinviato a giudizio, ma anche quando sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, ancorché successivamente (sempre nella fase delle indagini preliminari) revocata o annullata.

Invece, nella diversa ipotesi in cui, pur non essendo stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale, sia in corso un procedimento penale a carico del dipendente per reati di natura particolarmente grave, l'amministrazione ha facoltà di provvedere alla sospensione cautelare⁵⁰.

In questo caso, la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, ma l'amministrazione può disporre la riammissione in servizio del docente universitario anche nel corso del procedimento stesso.

Occorre però rilevare che, una volta venuta a conoscenza della sentenza penale di condanna,

(Consiglio di Stato, sez. IV, 19.05.2010 n. 3164 in *Foro Amm.* – *Cons. Stato*, 2010, 1023 (m)).

⁴⁹ Consiglio di Stato, sez. IV, 08.11.2005 n. 6207 in *Foro Amm.* – *Cons. Stato*, 2005, 3369 (m); Consiglio di Stato, sez. IV, 27.01.2003 n. 398 in *Cons. Stato*, 2003, I, 104; Consiglio di Stato, sez. IV, 24.02.2003 n. 997 in *Foro Amm.* – *Cons. Stato*, 2003, 525 (m).

⁵⁰ Questa è l'ipotesi di sospensione cautelare facoltativa prevista dall'art. 91, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 3/1957.

l'Amministrazione deve procedere alla sospensione dal servizio del dipendente, nelle ipotesi di cui all'art. 4 della l. 97/2001.

La norma infatti stabilisce che nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, (ovvero quelli di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

Deve ritenersi che la sospensione dal servizio per il caso previsto dall'art. 4 della l. 97/2001 abbia carattere propedeutico al procedimento disciplinare ed abbia ragione di essere se questo venga successivamente instaurato ed iniziato nei termini previsti dalla legge, tuttavia non può dubitarsi del fatto che essa abbia carattere obbligatorio.

Ciò che caratterizza le misure cautelari è l'assenza del carattere sanzionatorio, essendo le stesse fondate su *ratio* e presupposti diversi da quelli che caratterizzano l'eventuale successivo provvedimento disciplinare⁵¹.

Va in ogni caso evidenziato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. 19/1990 "quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque"⁵².

La ratio di tale norma è quella di "contemperare le esigenze dell'amministrazione con quelle del pubblico dipendente, evitando che l'eccessiva durata del processo penale o l'interesse dell'amministrazione ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale possa violare il principio di proporzionalità della misura cautelare"⁵³.

⁵¹ Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

⁵² Con riguardo al termine di efficacia della sospensione cautelare la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 maggio 2002, n. 145, in *Foro It.*, 2003, I, 1666, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione perdesse efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato, ed ha individuato nel termine di cinque anni di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990 l'espressione di "una vera e propria clausola di garanzia, avente portata generale e dunque comprensiva, in difetto di diversa disciplina legislativa, di ogni e qualsiasi ipotesi di sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, sia facoltativa che obbligatoria". Si cfr. L. PUPPIN, *Sospensione del dipendente*

pubblico dal servizio e presunzione di non colpevolezza, (nota a Corte Cost. 3 maggio 2002, n. 145 in *Cass. Pen.* 2003, 1515).

⁵³ In tal senso T.A.R. Basilicata- Potenza, Sez. I, 9 luglio 2008 n. 984 in *www.giustizia-amministrativa.it*.